

CITTA' DI VITERBO



COMUNE DI VITERBO
8° SETTORE - LL.PP.

12 AGO. 2013

Prot. Gen. n° 0027603

Prot. del

Ordinanza n. 60

IL SINDACO

Rilevato che il 31.12.2012 sono scadute le deroghe concesse dalla Regione Lazio relativamente all'erogazione di acqua destinata al consumo umano contenente concentrazioni di arsenico e/o fluoruri superiori ai limiti stabiliti dal D.L.vo 31/2001;

che quindi dal 01.01.2013 è cessata l'efficacia dei decreti del Presidente della Regione Lazio n. T0076 del 11.3.2011 (fluoruri), e T0258 del 29.7.2011 (arsenico) concernenti il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I parte B del D.L.vo 2 febbraio 2001 nel territorio della Regione Lazio;

che pertanto, sotto il profilo giuridico-amministrativo, l'acqua erogata al consumo umano è conforme ai requisiti previsti dal D.L.vo 31/2001 solo se ha una concentrazione di arsenico inferiore o uguale a 10 microgrammi/litro ($\mu\text{g/l}$) e fluoruri inferiori a 1,50 milligrammi/litro (mg/l);

vista la propria Ordinanza n. 53 del 17.07.2013 tramite la quale, riportati i valori nelle varie zone del territorio comunale dei parametri Arsenico e Fluoruri comunicati dalla ASL di Viterbo, è stata ordinata la non utilizzabilità dell'acqua erogata al consumo umano per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D. L.vo 31/2001 nelle zone in cui i valori dei parametri Arsenico e/o Fluoruri presentano valori superiori ai limiti di legge;

preso atto che in tale ordinanza nella frazione di S. Martino al Cimino ed in particolare nelle reti idriche servite dai Serbatoi "Campo Sportivo" e "Colonia" i valori dei parametri suddetti risultavano conformi al D.Lgs. 31/2001;

vista la nota della ASL di Viterbo prot. 40320 del 8/08/2013, acquisita in data 12/08/2013 con prot. 3817, con la quale si comunica il superamento dei limiti tabellari del parametro Arsenico nella rete idrica della frazione di S. Martino al Cimino, di cui sono statisticamente rappresentativi gli erogatori collocati in Piazza Donna Olimpia con valore pari a 15 microgrammi/litro e Piazza Buratti con valore pari a 14 microgrammi/litro;

rilevato che con la medesima nota la ASL di Viterbo ha evidenziato la necessità di disporre a tutela della pubblica salute limitazioni d'uso dell'acqua erogata al consumo;

che la problematica di che trattasi riveste carattere temporaneo in quanto dovuta ad un provvisorio inconveniente nel funzionamento dell'impianto di trattamento dell'arsenico realizzato dalla Regione Lazio in loc. Campo Sportivo;

considerato che l'interruzione dell'approvvigionamento idrico comporta maggiori pregiudizi rispetto alla sua continuazione;

vista la Legge 833/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il D.Lgs. n. 31/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
con i poteri di cui all'art.50 del D.Lgs. n.267/2000;

Sotto il profilo giuridico-amministrativo

ORDINA

che nel territorio della frazione di S. Martino al Cimino, relativamente alle reti idriche

22

servite dai Serbatoi "Campo Sportivo" e "Colonia", l'acqua erogata al consumo umano tramite pubblico acquedotto è momentaneamente non utilizzabile per gli usi contemplati dall'art. 2 comma 1.a del D.L.vo 31/2001;

Che in tali zone, come evidenziato dalla ASL di Viterbo con la nota prot. 40320 del 8.8.2013, sono consentite tutte le operazioni di igiene domestica (lavaggio indumenti, stoviglie, ambienti), scarico wc ed impianti di riscaldamento.

E' fatto, invece, divieto d'uso potabile:

- per cottura, reidratazione e ricostituzione di alimenti;
- per preparazione di alimenti e bevande (escluso lavaggio di frutta e verdura sotto flusso d'acqua e utilizzando acqua potabile per l'ultimo risciacquo);
- per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata d'acqua (lavaggio denti e cavo orale); è consentito l'uso dell'acqua per igiene personale (es. doccia) tranne nei casi di presenza di specifiche patologie cutanee (eczema, patologie cutanee a rischio anche di tipo evolutivo o degenerativo).


Viene inoltre fatto divieto di impiego da parte delle imprese alimentari; in merito si rimanda all'allegata informativa trasmessa dalla ASL di Viterbo con la sopra citata nota prot. 40320 del 8.8.2013.

Quanto sopra fino a cessata emergenza che verrà tempestivamente comunicata alla cittadinanza con l'emissione di una nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento.

In ogni caso gli aggiornamenti relativi alla concentrazione dei parametri in questione nell'acqua distribuita al consumo umano tramite pubblico acquedotto e cassette dell'acqua continuano ad essere reperibili sul sito www.asl.vt.it.

Circa il consumo di acqua contenente concentrazioni di arsenico superiori ai 10 microgrammi/litro e fluoruri superiori a 1,50 milligrammi/litro si dispone il rispetto delle limitazioni d'uso di cui alla nota del Ministero della Salute prot. DGPRES 0015104-P del 02/07/2013 che vengono sinteticamente riportate nella tabella allegata.

Resta fermo quant'altro disposto e comunicato con la precedente Ordinanza n. 53 del 17.7.2013.


IL SINDACO



Per quanto di competenza:

Al Comandante dei Carabinieri di Viterbo
Alla Prefettura di Viterbo
Al Comando Polizia Locale di Viterbo
Alla A.U.S.L. - Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione
Alla Talete s.p.a.
All'A.A.T.O. n.1
Alla Provincia di Viterbo - Assessorato Ambiente Energia
Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente
All'ARPALAZIO
Al Settore LL.PP.
Al Settore AA.GG.
Al Settore Sviluppo Economico
Al Settore Servizi Sociali e scuola
All'Ufficio Protocollo Generale
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico
Al Direttore e Segretario Generale

p.c. Alla Procura della Repubblica

Via C.de Lellis n.20 - 01100 Viterbo
Piazza del Plebiscito - 01100 Viterbo
Sede
Via Fermi, 15 - 01100 Viterbo
Via A. Gargana, 34 - 01100 Viterbo
Via Sacchi, 16 - 01100 Viterbo
Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo
Viale del Tintoretto 432 - 00142 ROMA
Via M. Romiti, 50 - 01100 Viterbo
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

Via Falcone e Borsellino - 01100 Viterbo

Carl

Acque destinate al consumo umano contenenti concentrazioni di **arsenico** superiori ai 10 µg/l e uguali o inferiori ai 20 µg/l, per un periodo di tempo il più possibile limitato, comunque non oltre dicembre 2014, e acque contenenti concentrazioni di arsenico superiori ai 20 µg/l e uguali o inferiori ai 50 µg/l per un periodo di tempo il più possibile limitato, comunque non oltre settembre 2013;

- divieto di ogni uso potabile delle acque;
- divieto d'uso dell'acqua per la reidratazione e ricostituzione di alimenti e divieto di utilizzo per la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente, o entri in contatto con l'alimento per tempi prolungati, o sia impiegata per la cottura;
- possono d'altra parte essere consentiti gli impieghi in cui l'acqua entri in contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga rimossa dalla superficie degli alimenti (ad esempio lavaggio di frutta e verdura, sotto flusso d'acqua, consigliando l'uso di acqua potabile per l'ultimo risciacquo);
- divieto d'impiego da parte delle imprese alimentari;
- divieto di utilizzo per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio denti e del cavo orale; può d'altra parte essere consentito l'utilizzo dell'acqua per l'igiene personale (ad esempio doccia) fatte salve prescrizioni diverse per individui affetti da specifiche patologie cutanee, per il lavaggio degli indumenti, stoviglie e ambienti, per l'alimentazione di impianti di riscaldamento e di impianti di scarico per l'allontanamento delle acque nere.

• Acque destinate al consumo umano contenenti concentrazioni di **fluoro** superiori ai 1,5 µg/l e uguali o inferiori ai 2,5 µg/l, per un periodo di tempo il più possibile limitato, comunque non oltre dicembre 2014;

- divieto di ogni uso potabile delle acque;
- divieto d'uso dell'acqua per la reidratazione e ricostituzione di alimenti e divieto di utilizzo per la preparazione di alimenti e bevande in cui l'acqua costituisca ingrediente, o entri in contatto con l'alimento per tempi prolungati, o sia impiegata per la cottura; possono d'altra parte essere consentiti gli impieghi in cui l'acqua entri in contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga rimossa dalla superficie degli alimenti (ad esempio lavaggio di frutta e verdura, sotto flusso d'acqua, consigliando l'uso di acqua potabile per l'ultimo risciacquo);
- divieto d'impiego da parte delle imprese alimentari;
- divieto di utilizzo per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio denti e del cavo orale; può d'altra parte essere consentito l'utilizzo dell'acqua per l'igiene personale (ad esempio doccia) fatte salve prescrizioni diverse per individui affetti da specifiche patologie cutanee, per il lavaggio degli indumenti, stoviglie e ambienti, per l'alimentazione di impianti di riscaldamento e di impianti di scarico per l'allontanamento delle acque nere.

coll

INFORMATIVA ALLE IMPRESE ALIMENTARI

La normativa di cui al regolamento CE n. 178/2002 stabilisce requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

L'acqua viene ingerita come ogni altro alimento direttamente, contribuendo così al rischio complessivo cui si espongono i consumatori attraverso l'ingestione di sostanze, tra cui contaminanti chimici e microbiologici.

Il capo I, art. 2 del Regolamento CE 178/2002 definisce "Alimento" anche l'acqua ingerita direttamente, cioè intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento (es. tè, caffè, bibite, acqua gassata refrigerata, reidratazione di cibi liofilizzati ivi compresi latte, orzo, caffè solubile, preparazione di sughi – minestre – minestrone – salamoie – brodi, cottura della pasta/riso, lessatura delle verdure, preparazione di impasti per pane – pizza – dolci ecc.).

Gli operatori del settore alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di alimenti Legge 283/62, DPR 327/80, Regolamenti CE 178/2002, 852/2004, 882/2004 sono, sotto il profilo giuridico-istituzionale soggetti obbligati ad inserire nel piano di autocontrollo la gestione del rischio derivante dall'acqua disponibile, (anche se potabile), sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare (ivi compreso quello dell'acqua) e garantire la sicurezza dei prodotti forniti.

Occorre pertanto che l'acqua utilizzata per il lavaggio, la preparazione, produzione, trattamento degli alimenti sia sicura e cioè contenga arsenico e fluoruri in quantità rispettivamente ricompresa entro 10 microgrammi/litro ed 1,5 milligrammi/litro.

E' necessario istituire un approvvigionamento alternativo di acqua da utilizzare per la produzione/preparazione/trattamento dei prodotti alimentari forniti al consumatore.

Allo scopo è possibile:

- 1 – utilizzare acque di sorgenti o minerali naturali, così come definite dalla legislazione di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali, quantunque tracciate dalla azienda produttrice ai sensi del Regolamento CE 178/2002,
- 2 – trattare l'acqua derivante dalla rete idrica comunale con idoneo impianto conforme alle indicazioni contenute nel Decreto del Ministero della Salute n. 25 del 7 febbraio 2012 (G.U. n. 69 del 22/03/2012), utilizzato per garantire la conformità al D.Lvo 31/01 dei parametri Arsenico nell'acqua erogata al consumo umano: nella fattispecie dovranno essere espletate analisi quantitative periodiche degli omonimi parametri, presso laboratori per analisi di alimenti.

Conte